Accordo

tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Verona per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

TRA

la Provincia autonoma di Trento (CF. 00337460224), con sede in Trento, piazza Dante, 30122 Trento, rappresentata dal Presidente, dott. Maurizio Fugatti;

 \mathbf{E}

l'Università degli Studi di Verona (CF.93009870234), con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini;

Premesso che:

- la Provincia autonoma di Trento ha quantificato la carenza di medici specialisti nelle diverse discipline come da allegato al presente accordo;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 547 e ss. come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, dispone quanto segue:
- i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo

parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.P. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l'Ateneo di Verona;
- pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Ateneo di Verona, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete all'università mentre la formazione pratica si svolge presso l'azienda sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.;

si conviene quanto segue

- 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2. L'Università degli Studi di Verona (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito Azienda) presso la quale è assunto, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
- 3. Per gli specializzandi dell'Università di Verona l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuato dall'Azienda le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche nelle strutture operative dell'Azienda che non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.
- 4. I medici specializzandi assunti dall'Azienda, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alla direzione sanitaria

dell'Azienda e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla stessa.

- 5. L'Azienda, assunti i medici in formazione, ne garantisce il "tutoraggio", svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle Scuole di specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
- 6. Lo specializzando medico svolge, nell'Azienda presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
- 7. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCPL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
- 8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dell'Azienda, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Letto, sottoscritto digitalmente

Provincia autonoma di Trento	Università	degli	Studi	di
	Verona	500		
Il Presidente	Il Rettore			
Dott. Maurizio Fugatti	Prof. Pier Francesco Nocini			

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona.

ALLEGATO

all'Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Verona per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi.

Disciplina concorsuale	Posti vacanti dirigenza medica
MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA	2
MEDICO ANATOMIA LATOLOGICA MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZ.	2
MEDICO CARDIOCHIRURGIA	1
MEDICO CHIRURGIA GENERALE	2
MEDICO CHIRURGIA VASCOLARE	2
MEDICO GASTROENTEROLOGIA	2
MEDICO GASTROENTEROLOGIA MEDICO GENETICA MEDICA	1
MEDICO GERIATRIA	
MEDICO GERIATRIA MEDICO GINECOL, E OSTETR.	4
	6
MEDICO MALATTIE APP. RESP.	2
MEDICO MED. FISICA E RIABILIT.	6
MEDICO MED-CHIR ACCETT. E URG.	7
MEDICO MEDICINA INTERNA	7
MEDICO MEDICINA LEGALE	1
MEDICO NEONATOLOGIA	3
MEDICO NEUROCHIRURGIA	1
MEDICO ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	6
MEDICO OTORINOLARINGOIATRIA	2
MEDICO PATOLOGIA CLINICA	2
MEDICO PEDIATRIA	4
MEDICO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	2
MEDICO RADIOTERAPIA	1
MEDICO REUMATOLOGIA	1
MEDICO UROLOGIA	3